

Direttore: Simonetta Cannoni

Decreto n. 247 del 28/05/2020

Responsabile del procedimento: Simonetta Cannoni

Pubblicità/Pubblicazione: Atto non riservato/Pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia e in Amministrazione Trasparente, ai sensi Dlgs 33/2013.

Ordinario [X]

Immediatamente eseguibile []

Allegati: 0

Oggetto: Quantificazione, in via provvisoria, delle risorse destinate per l'anno 2020 all'attribuzione della progressione economica all'interno della categoria del personale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego - ARTI - con decorrenza 01/01/2020

MOVIMENTI CONTABILI

Voce di bilancio/Iniziativa		Tipo movimento	Importo
B.9.a	"Personale"	SPESA	€ 91.723,00
B.9.b	"Oneri sociali su spese personale"	SPESA	€ 21.830,08
D.20	" Irap su retribuzione"	SPESA	€ 7.796,46

IL DIRETTORE

VISTA la legge 27 Dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e richiamati in particolare:

- l'art.1, commi da 793 a 797, nei quali si prevede il trasferimento del personale delle Città metropolitane e delle Province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190 alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego e la successione, della medesima regione o dell'agenzia o ente regionale, nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge;
- l'art. 1, comma 799, il quale prevede che al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio;

Vista la l.r. 8 giugno 2018, n. 28 "Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro" che ha disciplinato la costituzione dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) ed in particolare:

- l'art. 20, con il quale si stabilisce che a decorrere dal 28.06.2018 il personale dirigenziale e delle categorie del comparto funzioni locali già operante nei Servizi per l'impiego delle Province toscane e della Città metropolitana di Firenze è trasferito presso l'Agenzia;
- l'art. 21, in cui si prevede che per l'anno 2018 le risorse per il salario accessorio dei dipendenti dell'Agenzia sono determinate, in analogia ai criteri di cui all'art. 1, comma 800, della l. 205/2017, in un importo non superiore a quello ottenuto moltiplicando il valore medio individuale del trattamento economico accessorio, anno 2018, del personale regionale, per il numero di unità di personale soggetto a trasferimento presso l'Agenzia e che, a decorrere dal 2019, si procede, con le stesse modalità, per il finanziamento della dotazione organica dell'Agenzia come definita ai sensi dell'articolo 32, comma3, lettera a);

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 604 del 08.06.2018 con la quale è stata definita la costituzione dell'Agenzia ARTI a far data dal 28.06.2018;

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 23, comma 2, che prevede che "(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)";

RICHIAMATE le circolari della Ragioneria generale dello Stato nn. 12/2011, 20/2015 e 12/2016 che dettano disposizioni applicative in materia di decurtazioni dei fondi destinati alla contrattazione integrativa in riferimento ai previgenti vincoli di decurtazione di cui all'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 e dall'art. 1 comma 236, della legge 208/2015;

VISTO il CCNL del personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21.05.2018, ed in particolare;

- l'art. 67, comma 1, che prevede che "a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,2% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- l'art. 67, comma 7, in base al quale "la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017";

DATO ATTO che:

- con proprio Decreto n 379 del 21 Novembre 2019, sulla base dei parametri di cui all'art. 21 della legge regionale 8 Giugno 2018, n. 28, sono state quantificate, ai sensi all'art. 67 del CCNL 21/5/2018, le risorse del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2019 per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente;
- in data 17 Dicembre 2019 è stato sottoscritto, a norma degli Artt. Artt. 7 e 8 del CCNL 21/5/2018 il Contratto Collettivo Integrativo 2019/2021 del personale non dirigente dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ARTI ;

RITENUTO, in relazione alle previsioni di cui al Contratto Collettivo Integrativo 2019/2021 del personale non dirigente dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ARTI, di procedere alla quantificazione in via provvisoria delle risorse destinate alla corresponsione della progressione economica della categoria del personale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego ARTI per l'anno 2020;

RILEVATO che alla quantificazione delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente dell'Agenzia per l'Anno 2020, potrà provvedersi solo dopo l'accertamento, in sede consuntiva, dei residui derivanti dal completamento delle liquidazioni degli istituti di salario accessorio 2019 in corso;

DATO ATTO che la parte stabile delle risorse per il salario accessorio relativa all'anno 2019, così come quantificata con proprio Decreto n 379 del 21 Novembre 2019, risulta, comunque, capiente ai fini della corresponsione della progressione economica all'interno della categoria del personale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego ARTI anno 2020;

DATO ATTO, inoltre, che in sede di delegazione trattante del 19 Maggio 2020 è stato concordato di quantificare, in via provvisoria, ai sensi dell'Art 7, quarto comma – lett. a)-, CCNL 21/5/2018, le risorse necessarie per l'Anno 2020 all'attribuzione della progressione economica della categoria del personale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego –ARTI- con decorrenza dal 01/01/2020, per un importo massimo fino a € 91.723;

VISTO il decreto legge 25.06.2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ed in particolare l'art. 71 comma 1 e le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

RILEVATO che le somme non corrisposte ai dipendenti in applicazione dell'art. 71 comma 1 del decreto legge 112/2008 sopra richiamato saranno quantificate a consuntivo, allorché saranno noti i dati relativi alle assenze dell'anno 2019, e che tali somme saranno rese indisponibili alla contrattazione;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 187 del 28.11.2018 con il quale la sottoscritta è stata nominata Direttore dell'Agenzia regionale Toscana per l'impiego;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 21 novies, comma 3 della L.R. 32/2002;

DATA INFORMAZIONE alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

DECRETA

- 1) di provvedere, per i motivi espressi in narrativa, a quantificare in via provvisoria, le risorse destinate per l'Anno 2020 all'attribuzione della progressione economica all'interno della categoria del personale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ARTI, con decorrenza dal 01/01/2020, per un importo massimo fino ad € 91.723;
- 2) di dare atto che alla quantificazione delle economie derivanti dall'applicazione dell'art. 71 del decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 si procederà a consuntivo, rendendo tali somme indisponibili alla contrattazione;

- 3) di dare atto che la quantificazione delle risorse di cui al punto 1 per un importo totale pari ad € 91.723, genera una spesa per oneri riflessi pari ad € 21.830,08 e IRAP per € 7.796,46 a carico dell'Agenzia per un totale lordo pari a € 121.349,54, che risulta imputata sul bilancio d'esercizio 2020 che presenta adeguata disponibilità come di seguito specificato:
- € 91.723,00 alla voce B.9.a Spese di personale per salari e stipendi
 - € 21.830,08 alla voce B.9.b Spese oneri sociali su spese di personale
 - € 7.796,46 alla voce D.20 Imposte sul reddito d'esercizio
- 4) di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori ai sensi dell'art.21 novies comma 8 e 9 della l.r. 32/2002;
- 5) di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego ai sensi della normativa vigente.
- 6) "Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge".

DIRETTORE
Simonetta Cannoni

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l'impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.